

EMENDAMENTO N. 3



Reggio Emilia
città
delle persone

COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

Reggio Emilia, 10/07/2022

EMENDAMENTO

Regolamento sul Garante per i diritti delle persone private della libertà personale Art. 2 (Funzioni del Garante)

Visto

- l'articolo 27 della Costituzione Italiana che al comma 3 recita: "Le pene [...] devono tendere alla rieducazione del condannato"
- che la cura delle dimissioni sia un tassello fondamentale per il percorso di inclusione sociale del detenuto come ricorda la circolare del 18 Marzo inviata a tutti i direttori delle carceri da Gianfranco de Gesù, Capo della Direzione Generale dei detenuti e del DAP.
- gli articoli 74 e 75 paragrafo 4 della legge 354 del 1975 dell'Ordinamento penitenziario in cui si normano le funzioni dei Consigli di aiuto sociale in merito al reinserimento nella vita sociale del detenuto.

Considerato che

- Il garante è un organo autonomo e indipendente che concorre a garantire il rispetto dei diritti e della dignità delle persone private della libertà personale, favorendone il recupero e il reinserimento nella società; la sua area di intervento può riguardare tutte le persone adulte e minorenni (italiane e straniere) presenti sul territorio comunale ristrette o limitate nella loro libertà personale.
- Il Garante comunale per i diritti dei detenuti dovrebbe fungere da anello di congiunzione tra le realtà di privazione della libertà, in particolare il carcere, e la città. Il suo ruolo è di garanzia, osservazione e dialogo rispetto alla salvaguardia di diritti e comportamenti conformi alla legge.
- Secondo innumerevoli studi scientifici il reinserimento nella società è uno degli aspetti più problematici della vita dell'ex-detenuto.
- La recidività degli ex-detenuti è uno dei fattori principali causa del sovraffollamento delle carceri italiane.
- Si ritiene necessario inserire un passaggio, mancante nel regolamento, che assicuri che il Garante dei Detenuti abbia anche un ruolo di coordinamento e collegamento tra i vari organi atti al reinserimento del condannato, al fine di permettere alla persona di poter avere un corretto percorso di reinserimento e di vigilare su di esso.

SI EMENDA

L'articolo 2 (funzioni del garante) aggiungendo il seguente punto

~~Il Garante~~ si consulta con i vari organi atti al reinserimento nella società del condannato, al fine di permettere alla **persona di poter** avere un corretto percorso di reinserimento e di vigilare su di esso.

LORENZA BENEDETTI
COMUNE DI REGGIO
NELL'EMILIA
11.07.2022 12:22:50 UTC

I consiglieri comunali
Dario De Lucia e Fabrizio Aguzzoli

Esprime parere negativo in quanto le attività di coordinamento spettano, da disposizioni normative, ad altri organi istituzionali.